



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2020, proposto da Matteo Prestileo, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Dromi e Riccardo Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

ASA Tivoli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

- dell'avviso registrato al n. 5558 F.G.S.O. del 30.12.2019 pubblicato online sul sito [www.asativolispa.it](http://www.asativolispa.it) in data 31 dicembre 2019, con cui l'ASA Tivoli S.p.A. ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica di cui all'art. 4, lett. C), di cui all'Avviso Pubblico del 7 giugno 2019 (registrato al n. 2306 F.G. del 07/06/2019) per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 addetti alla raccolta e allo spazzamento, alla tutela e decoro del territorio nonché per la formazione di una

graduatoria a scorrimento finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, presso la ASA Tivoli S.p.A., nella parte in cui fissa la data del 3 gennaio 2020 per lo svolgimento della suddetta prova pratica;

- della graduatoria finale del 24 gennaio 2020, prot. n. 358/50/80, pubblicata online sul sito [www.asativolispa.it](http://www.asativolispa.it) in pari data con cui l'ASA Tivoli S.p.A. ha definito la procedura di selezione di cui all'Avviso Pubblico del 7 giugno 2019 (registrato al n. 2306 F.G. del 07/06/2019) per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 addetti alla raccolta e allo spazzamento, alla tutela e decoro del territorio;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto e/o conseguente anche infraprocedimentale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asa Tivoli S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico;

Rilevato che

- il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, a) l'avviso registrato al n. 5558 FGSO del 30.12.2019 pubblicato online sul sito [www.asativolispa.it](http://www.asativolispa.it) in data 31.12.2019 con cui l'ASA Tivoli s.p.a. aveva comunicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica di cui all'art. 4 lett. c) dell'Avviso Pubblico del 7 giugno 2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 addetti alla raccolta e allo spazzamento, alla tutela e decoro del territorio nonché per la formazione di una graduatoria a scorrimento, finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, presso ASA Tivoli s.p.a., nella parte in cui fissava la data del 3 gennaio 2020 per lo svolgimento della suddetta prova pratica; b) la graduatoria finale del 24.01.2020 pubblicata online sul sito [www.asativolispa.it](http://www.asativolispa.it) con cui l'ASA Tivoli aveva definito

la suddetta procedura di selezione; c) ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto e/o conseguente;

- con il medesimo atto il ricorrente, che aveva già sostenuto, con esito positivo, la prova scritta e la prova orale del concorso, ma, ammesso alla prova pratica, ha affermato di essere stato “impossibilitato a parteciparvi, non potendo tempestivamente organizzarsi con i turni del suo lavoro presso il supermercato CONAD”, ha anche chiesto la condanna della Società resistente alla sua riammissione alla procedura, con conseguente sua nuova convocazione per il sostenimento della prova pratica originariamente fissata al 3 gennaio 2020, nonché l’autorizzazione per la notifica dei ricorso ai controinteressati tramite pubblici proclami da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’ASA Tivoli s.p.a.;

- a sostegno delle sue domande, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’avviso con cui era stata fissata la prova pratica a) per l’eccessiva brevità del lasso di tempo tra la comunicazione di tale avviso e la data stabilita per l’espletamento della prova, deducendo che, dando ai concorrenti soltanto tre giorni di preavviso, di cui uno festivo (il 1° gennaio), l’Amministrazione non aveva loro consentito di organizzarsi, sì da poter presenziare tempestivamente alla prova, agendo in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui all’art.97 Cost.; b) per carenza di istruttoria e di motivazione circa la necessità di derogare al preavviso minimo di 20 giorni, previsto per la comunicazione della data delle prove selettive dall’art. 14 comma 4 del Regolamento per il reclutamento del personale;

- con decreto monocratico n. 2338/2020 del 31.03.2020, “impregiudicata la valutazione collegiale in ordine alla mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati”, il Presidente della Sezione II bis ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ed ha rigettato l’istanza cautelare;

- si è costituita in giudizio l’ASA Tivoli s.p.a, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione, nei termini stabiliti dalla

legge, ad almeno uno dei controinteressati, in violazione dell'art. 41 comma 2 c.p.a., e, nel merito, in ogni caso, l'infondatezza delle domande avversarie;

- alla camera di consiglio del 29 aprile 2020, fissata per la trattazione collegiale della sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a, sussistendone i presupposti;

Ritenuto che

- il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per omessa notifica del ricorso, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza della graduatoria finale della procedura, ad almeno un controinteressato;

- infatti, come puntualmente eccepito dall'ASA Tivoli s.p.a, avendo quest'ultima "pubblicato tutti i nominativi presenti nella graduatoria definitiva della procedura concorsuale con avviso n. 358/FG/SO del 24.01.2020, il ... ricorrente avrebbe dovuto ... notificare l'atto se non all'ultimo dei vincitori o degli idonei, ad almeno uno di loro (e) ne avrebbe avuto tutto il tempo, dato che dalla data di pubblicazione dell'avviso di graduatoria finale (aveva) ... inviato (all'ASA) ... ben due richieste di accesso agli atti ex art. 22 della l.n. 241/1990";

- non idonee a giustificare la mancanza di tale notifica e a supplirne la omessa tempestiva esecuzione siano le circostanze addotte dal ricorrente circa il fatto che egli non fosse a conoscenza dell'indirizzo di residenza di nessuno dei controinteressati indicati nella graduatoria e che ne avesse fatto richiesta nella sua seconda istanza di accesso rivolta all'ASA Tivoli s.p.a. del 18.02.2020;

- egli, in possesso dei nominativi dei vincitori e degli idonei, avrebbe, infatti, comunque potuto attivarsi, tramite l'Anagrafe, anche attraverso il proprio difensore, per individuare al momento della notifica del ricorso all'Amministrazione e comunque nel termine di 60 giorni dalla conoscenza della graduatoria, almeno un indirizzo di un controinteressato cui notificare il ricorso ai fini dell'ammissibilità dello stesso, salvo, poi, integrare il contraddittorio con la richiesta rivolta al Tribunale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

- nessun tentativo in tal senso è stato allegato né tantomeno documentato dal ricorrente che si è limitato a far riferimento, come detto, alla sua seconda richiesta di accesso rivolta all'Amministrazione solo in data 18.02.2020;
- la valutazione sulla tempestività del ricorso non possa essere rimessa al ritardo con il quale il ricorrente abbia rivolto la sua richiesta di conoscere i dati anagrafici dei controinteressati all'ASA Tivoli s.p.a;
- come evidenziato dalla giurisprudenza, non possa validamente addursi, a giustificazione della omessa notifica, che fossero sconosciuti gli indirizzi dei controinteressati, non risultando che parte ricorrente abbia compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza in violazione della regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando (TAR Campania Napoli, Sez. III, 8.03.2017 n. 1341);
- parimenti, la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato nel termine di decadenza non possa essere validamente sostituita dalla successiva integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami, effettuata su autorizzazione del Tribunale oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- in conclusione, il ricorso non possa che essere dichiarato inammissibile;
- per la natura e la particolarità della controversia le spese possano essere compensate, per giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),  
definitivamente pronunciando,

- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84,

comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ofelia Fratamico**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**